

XX SEDUTA

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1961

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale». (18)
(Discussione e approvazione):

PIRASTU	337-348
PRESIDENTE	337-348
CONTU, Assessore all'igiene e sanità	339
MELIS, Assessore all'industria e commercio	339
GARDU	340-353
USAI	342
DE MAGISTRIS, relatore	343-351-353-355
ZUCCA	345-346-347-348-350-352
CORRIAS, Presidente della Giunta	346-348-354-357
FLORIS	352
LAY	352
CAEDDU	353
SOGGIU PIERO	354-355
DETTORI, Assessore all'agricoltura e foreste	357
(Votazione segreta)	359
(Risultato della votazione)	359

La seduta è aperta alle ore 10 e 55.

ABIS, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale». (18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale»; relatore l'onorevole De Magistris.

Dichiaro aperta la discussione generale. E'

iscritto a parlare l'onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.). Signor Presidente, faccio osservare che non è presente nessun membro della Giunta.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 11 e 10).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pirastu.

PIRASTU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta regionale, nel presentare questo disegno di legge, si richiama a motivi di forza maggiore. Il Governo avrebbe prospettato la inderogabile necessità di provvedere alla definizione sollecita della posizione del personale comandato presso gli uffici regionali; avrebbe chiesto, in modo perentorio, l'approvazione delle disposizioni necessarie per l'eventuale opzione del personale comandato presso l'Amministrazione regionale, fissando un termine preciso e vicino: il 31 dicembre 1961. Oltre questa data, per nessuna ragione e in nessun caso, verrebbero prorogati i comandi.

Il disegno di legge viene presentato dalla Giunta come un provvedimento di carattere

transitorio, dato che la maggior parte delle disposizioni in esso contenute è destinata ad avere effetto fino e non oltre l'entrata in vigore delle norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale. Si afferma nella relazione che il disegno di legge non comporta nessun nuovo onere finanziario, e ciò è esatto; ma non sono d'accordo quando ci si riferisce alla situazione di forza maggiore e alla non incidenza di questo disegno di legge sulle future norme che dovranno regolare lo stato giuridico del personale. Inoltre, ritengo che non possiamo limitarci a prendere atto di una situazione di emergenza, di forza maggiore, per approvare il disegno di legge, senza trarre certe conclusioni di ordine politico.

Il discorso sul disegno di legge deve condurre al problema centrale del personale, cioè al problema dello stato giuridico e dell'organico dei dipendenti della Regione. Dobbiamo subito dire chiaramente che nessun argomento può giustificare il fatto che, dopo dodici anni di vita autonomistica, non siano state ancora definite le norme sullo stato giuridico del personale. In questi dodici anni le diverse Giunte regionali, sempre a direzione democratica cristiana, hanno dimostrato o di non voler affrontare il problema, o di non essere capaci di risolverlo; e dopo dodici anni il Consiglio si trova dinanzi alla necessità di esaminare un disegno di legge sul personale comandato, disegno totalmente avulso dal problema dell'ordinamento organico del personale regionale.

Noi tutti comprendiamo che nei primi anni di vita della Regione era difficile regolare in modo organico e definitivo questo problema. Ci rendiamo conto che nei primi anni di vita regionale bisognava innanzi tutto provvedere al funzionamento degli uffici e al regolare svolgimento della vita amministrativa della Regione. Ma dopo le prime esperienze non era più giustificabile l'atteggiamento delle diverse Giunte regionali, che costantemente, quando si presentavano al Consiglio regionale, si impegnavano nel loro programma a risolvere definitivamente il problema e costantemente questo impegno non rispettavano.

Mi rendo conto che si tratta di materia com-

pressa e difficile, ma non tale, comunque, da non poter essere affrontata positivamente in uno spazio di tempo tanto lungo.

Mi si potrebbe rispondere che un disegno di legge sullo stato giuridico del personale, approvato dal Consiglio regionale, venne dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Vorrei, però, far osservare che la Giunta regionale avrebbe dovuto ripresentare al Consiglio quel disegno di legge, sia pure modificato, tanto più che i rilievi della Corte Costituzionale, relativi alla copertura finanziaria, erano facilmente superabili. Non si trattava, infatti, di rilievi che, dal punto di vista costituzionale, incidessero sulla strutturazione del provvedimento, riguardando le fonti finanziarie con le quali si intendeva coprire gli oneri previsti. Sarebbe stato possibile — ripeto — ripresentare subito il disegno di legge con le opportune modifiche.

Neppure ha valore l'osservazione fatta spesso dai colleghi della maggioranza e secondo la quale anche la minoranza può presentare le sue proposte di legge. In genere, questa osservazione è, se mi si consente l'espressione, un po' ipocrita, in senso politico, si capisce, perchè tutte le volte che l'opposizione presenta proposte di legge, e ne presenta molte, la maggioranza non solo — com'è nei suoi diritti — non le approva, ma addirittura ne rende difficile perfino la discussione.

Per ciò che riguarda, in particolare, l'organico del personale, il discorso sulle proposte di legge di iniziativa consiliare non può assolutamente valere: se vi è, infatti, un problema che riguarda l'esecutivo, che soltanto l'esecutivo può affrontare, anche per ragioni di carattere tecnico, questo è proprio quello dell'organizzazione degli uffici, dello stato giuridico del personale. La situazione si presenta oggi nei termini che tutti conosciamo: non esiste un ordinamento giuridico del personale, e quindi il personale non può avere quella giusta autonomia nei confronti dell'esecutivo, quella imparzialità politica che sono caratteristiche di una buona amministrazione. Il personale non è protetto da garanzie giuridiche.

Ancora oggi, dopo dodici anni di vita autonomistica, a prescindere dalla volontà dei singoli,

il personale della Regione non può affidare la sua tutela, da eventuali pressioni politiche, a precise norme di legge sempre al servizio di tutti i cittadini...

CONTU (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. E' protetto da norme ... finanziarie.

PIRASTU (P.C.I.). Anche queste sono essenziali, però...

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. L'onorevole Contu intendeva scherzare.

PIRASTU (P.C.I.). Per avere una buona amministrazione al servizio di tutti i cittadini sono necessarie precise norme sullo stato giuridico del personale. Noi invitiamo perciò ancora una volta la Giunta regionale a presentare un disegno di legge al riguardo. Si perpetua, in mancanza dello stato giuridico, una situazione che poteva trovare giustificazione soltanto nei primi anni di vita della Regione, ma che non può trovarne alcuna oggi.

Per quanto abbiamo molte riserve da esprimere e molte critiche da muovere sui metodi e sui sistemi con i quali è stato assunto il personale regionale, perchè molte volte i criteri obiettivi sono stati superati da considerazioni di carattere politico, dobbiamo però riconoscere che la grande maggioranza del personale regionale ha dato già notevole contributo di lavoro, di attività, di intelligenza all'opera e all'amministrazione della Regione. Pertanto, anche nell'interesse del personale, oltre che per gli interessi generali di una buona amministrazione, chiediamo che sia risolto in modo definitivo questo problema.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, vorrei sentire i necessari chiarimenti del presentatore onorevole Corrias. Dubito che il provvedimento non pregiudichi in alcun modo le future norme sullo stato giuridico del personale. Si pone, infatti, il problema di dare ai settantadue funzionari comandati una precisa collocazione nei ruoli, nell'organico della Regione, con due qualifiche superiori a quella del-

l'Amministrazione di provenienza. Viene anche affermato che, qualora i posti negli organi definitivi non fossero sufficienti, sarebbero istituiti i necessari posti in soprannumero. Tutto ciò non può non avere influenza sulle norme dello stato giuridico del personale. Si preconstituiscono determinate situazioni, determinati incarichi.

Addirittura vi è una norma, che non intendo discutere, ma che, comunque, incide sull'ordinamento giuridico definitivo del personale. La norma prevede che i comandati appartenenti ad una carriera corrispondente al titolo di studio posseduto all'atto dei concorsi, vengano inquadrati nella carriera corrispondente al titolo di studio acquisito successivamente, e sempre con due «gradi» in più rispetto a quello ricoperto nell'Amministrazione di provenienza. E' una norma nuova, che non trova riscontro nelle norme statali; è comunque vantaggiosa per il personale e come tale deve essere accolta.

Non discuto sulla giustezza di questa norma; ritengo però che essa, se verrà accolta, potrà avere dei riflessi sulla applicazione dello stato giuridico futuro. A mio avviso, sarebbe stato necessario predisporre una legge sullo stato giuridico e sull'organico del personale della Regione: in esso il problema particolare che noi oggi esaminiamo, avrebbe trovato una più razionale soluzione, così come riconosce la relazione della Commissione.

Come è possibile discutere su una materia così importante per la vita regionale in modo disorganico, esaminando soltanto alcuni settori, senza avere una visione complessiva del problema? Come è possibile che su una materia così delicata, così importante, perchè riguarda il funzionamento della vita regionale, il Consiglio venga posto sempre dinanzi a situazioni di forza maggiore, dinanzi alla necessità di approvare in modo affrettato provvedimenti che si vorrebbero far passare come norme puramente transitorie, ma che in realtà determinano il futuro stato giuridico del personale?

E' da fare anche un'osservazione di carattere generale, non legata, se non indirettamente, al disegno di legge in esame. I comandi erano necessari, erano giustificati all'inizio, quandoorse l'Istituto regionale, quando si doveva dare

avvio al funzionamento degli uffici; dovevano essere limitati soltanto a funzionari di particolare qualifica, di particolare competenza e esperienza. Invece, si ha l'impressione che anche in questo caso ragioni di carattere politico, o meglio, di carattere partitico, abbiano determinato le scelte della Giunta.

In sostanza, il nostro Gruppo, nell'interesse del buon funzionamento dell'Amministrazione regionale, nell'interesse dei funzionari, chiede che quanto prima venga data una sistemazione definitiva e vengano aperte le porte dell'Amministrazione a tutti i giovani, che abbiano i titoli e i meriti necessari. E' un problema, questo, onorevoli colleghi, onorevole Presidente della Giunta, che credo debba essere affrontato quanto prima. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Gardu. Ne ha facoltà.

GARDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, quando venne esaminato dalla prima Commissione, trovò sostanzialmente concordi i rappresentanti di tutti gli schieramenti politici. Or ora il collega Pirastu, intervenendo per primo nella discussione generale, ha preannunziato il voto favorevole del suo Gruppo, in armonia a quanto hanno dichiarato i rappresentanti comunisti in seno alla prima Commissione.

Confermo anch'io il parere già espresso in sede di Commissione e annunzio il voto favorevole del mio Gruppo politico. Effettivamente, mi pare che non possano esservi dissensi di fondo in merito alla utilità, opportunità e urgenza del disegno di legge che stiamo esaminando. Anzi, ritengo che tutti, e prima di tutti il personale interessato, debbano accogliere con favore la fine di un regime giuridico, se regime giuridico può essere definito, come quello dei comandati, che si trascina dal 1949, cioè dalla costituzione degli uffici regionali, protraendosi fino ad oggi, nell'arco di tempo di ben 12 anni e mostrando anomalie evidentissime. Da una parte, i comandati sono soggetti a un mortificante stato, direi, di mezzadria fra la Regione e le diverse Amministrazioni di provenienza, e non sanno e non

possono sapere fino a quando il rapporto di comando potrà durare, o sanno che questo rapporto durerà fino a quando farà comodo all'Amministrazione di provenienza o a quella che li ha ricevuti. Si è dato il caso di un alto funzionario richiamato dal comando con un preavviso di appena 48 ore — se sono stato bene informato —, e ciò era perfettamente lecito e possibile; ed è tuttora possibile, in base all'attuale situazione giuridica — anche all'Amministrazione regionale, che peraltro di questo potere eccezionale non ha fatto uso che in pochissimi casi, e di ciò va data lode — provvedere, anche nel giro di poche ore, a far cessare un comando.

D'altra parte la stessa Amministrazione regionale poteva essere privata — e abbiamo visto che in qualche caso questa ipotesi si è verificata — della collaborazione di valenti funzionari, da un giorno all'altro e contro la sua volontà. Ma non basta: le Amministrazioni provinciali e comunali dalle quali dipendono taluni comandati, hanno tuttora occupati i posti ricoperti da questo personale e non possono renderli vacanti e indire regolari concorsi finché dura l'attuale situazione di comando.

Detto questo in merito all'utilità e opportunità del disegno di legge in discussione, è da sottolineare il suo carattere d'urgenza, per il quale, peraltro, rimando alla relazione della Giunta regionale. «Come è noto [dice la relazione] il Governo centrale ha ripetutamente prospettato l'inderogabile necessità di provvedere alla sollecita definizione della posizione del personale appartenente allo Stato ed altri enti pubblici in servizio in qualità di comandato presso l'Amministrazione regionale. Recentemente, poi, lo stesso Governo centrale ha formulato un perentorio invito perchè, da parte dei competenti organi della Regione, vengano predisposte ed approvate le disposizioni occorrenti per l'eventuale opzione del personale interessato per il passaggio ai ruoli regionali, facendo nel contempo presente che gli attuali comandi non potranno essere in nessun caso e per nessuna ragione prorogati oltre la data del 31 dicembre 1961». E prosegue: «Tale disegno di legge ovviamente trova il suo precipuo fondamento nel preminente interesse dell'Amministrazione re-

gionale, in quanto, come è intuitivo, il preannunciato provvedimento di carattere generale di richiamo di tutto il personale comandato alla stessa data del 31 dicembre prossimo, verrebbe a privare gli uffici regionali di un notevole numero di funzionari, particolarmente qualificati, ponendo gli uffici stessi in una situazione di gravissimo disagio, e, come nel caso dell'Assessorato degli enti locali, in condizione di non poter addirittura funzionare».

Il disegno di legge, come era negli intendimenti della Giunta e come è stato chiarito nella relazione della prima Commissione, riguarda soltanto i comandati degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale, non i dipendenti degli Ispettorati agrari provinciali e del Corpo forestale dello Stato. Ciò è dovuto a motivi di opportunità e soprattutto giuridici. Il Corpo forestale resta sempre dello Stato e, se noi accettassimo di estendere l'opzione anche ai suoi componenti, li priveremmo delle loro competenze e della qualifica di agenti o ufficiali di Pubblica Sicurezza, riducendoli al rango delle guardie rurali o barracelli; coloro che non optassero per la Regione — potrebbe verificarsi anche questo caso — continuerebbero a far parte di un Corpo armato dello Stato e godrebbero gli stessi vantaggi dei quali presentemente beneficiano.

Inoltre il rapporto fra i comandati e questi uffici non è diretto e personale come nel caso dei comandati presso gli uffici centrali, ma è indiretto e impersonale. Costoro, cioè, non sono stati chiamati al comando per libera determinazione dell'Amministrazione regionale in seguito a loro domanda, ma soltanto in quanto fanno parte degli Ispettorati provinciali della agricoltura o dei Ripartimenti provinciali delle foreste. Inoltre continuano, in base all'articolo 7 — mi pare — delle Norme di attuazione, pur essendo passati alle dipendenze della Regione, a svolgere compiti e funzioni che sono prettamente di natura statale.

Il collega Pirastu, pur riconoscendo la urgenza di questo disegno di legge e pur essendo sostanzialmente consenziente, a nome del suo Gruppo politico ha lamentato che dopo dodici anni non sia stato ancora approntato uno stato

giuridico e un regolamento organico per il personale regionale. E' una lamentela che possiamo anche fare nostra, ben precisando, peraltro, che se nel 1957 le norme giuridiche del personale e l'accluso regolamento organico fossero stati approvati secondo il testo proposto dalla Giunta e non fossero stati largamente e ampiamente modificati attraverso emendamenti venuti da ogni parte, probabilmente ora il problema sarebbe risolto, perchè il disegno di legge non sarebbe stato giudicato illegittimo con pronuncia della Corte Costituzionale.

La preoccupazione espressa dal collega Pirastu è anche nostra. Siamo convinti che la Giunta, rendendosi conto della necessità di presentare al Consiglio, entro il termine più breve possibile, il disegno di legge sullo stato giuridico e sul regolamento organico del personale, che è già allo studio e anzi di imminente presentazione alla prima Commissione, accoglierà l'ordine del giorno formulato dalla Commissione, che dice: «Il Consiglio regionale, a conclusione della discussione generale sul disegno di legge numero 18 sull'opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale; rilevata l'urgente necessità di una disciplina definitiva dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e il personale dipendente, dei diritti e doveri dello stesso personale, tenuto conto dell'impegno a suo tempo preso dalla Giunta per una sollecita presentazione del disegno di legge sullo stato giuridico e le tabelle organiche ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione; impegna la Giunta a presentare al Consiglio il disegno di legge prima della scadenza dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei comandati e di cui all'articolo 1 del disegno di legge numero 18».

Poichè l'esercizio della opzione, che comprende due aspetti, uno di interesse del comandato e l'altro di interesse dell'Amministrazione, si deve esaurire nel giro di tre mesi, è evidente che l'impegno è nel senso che la Giunta deve presentare entro tre mesi al Consiglio regionale le norme sullo stato giuridico e il regolamento organico del personale. Ritengo che la Giunta possa accettare questo impegno, anche perchè mi risulta, ripeto, che lo studio del relativo disegno

di legge è già molto avanzato e sta per essere concluso.

Prima di chiudere, desidero rivolgere, a nome del mio Gruppo politico, un saluto caldo e cordiale al personale comandato, che, se la legge sarà, come noi ci auguriamo, approvata dal Consiglio, passerà a tutti gli effetti alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con la pienezza dei diritti e dei doveri che questo stato comporta. Un saluto e anche un ringraziamento, perchè nessuno può disconoscere l'attività benemerita dei comandati, che hanno creato la ossatura (insieme con gli altri dipendenti direttamente assunti dall'Amministrazione regionale) degli uffici regionali, servendo sempre con esemplare fedeltà e diligenza nel disimpegno delle loro funzioni e meritando largamente il generale apprezzamento e la nostra gratitudine. Confermo dunque il voto favorevole del mio Gruppo a questo disegno di legge e invito gli altri Gruppi ad esprimere anch'essi il loro voto favorevole. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, bene ha fatto, a mio avviso, la Commissione a chiarire la posizione del Corpo forestale dello Stato; d'altra parte, analogo provvedimento era stato già adottato anche dalla Regione Siciliana. Mi auguro che il testo della Commissione venga approvato dal Consiglio e che l'opzione, prevista per i funzionari comandati in servizio alla Regione, non venga estesa a quelli del Corpo forestale.

Nel disegno di legge noto, però, una disparità di trattamento tra i funzionari comandati. Nell'articolo 1, terzo comma, del testo originario, si prevede, per i comandati che si avvalgono della facoltà di opzione, e nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale si sia pronunciata affermativamente, che vengano assunti nei ruoli definitivi, che saranno istituiti all'atto dell'emanazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno di essi ricoperta nell'Amministra-

zione di provenienza, entro il limite della carriera regionale corrispondente. Il beneficio in tal modo accordato al personale che passa alle dipendenze della Regione non fa che sanzionare, in sostanza, una situazione da anni consolidata. Vediamo come si è consolidata.

Una parte del personale comandato ha ottenuto immediatamente le due qualifiche superiori, che ora vengono previste. A un'altra parte del personale, invece — evidentemente il momento non era favorevole e non voglio comunque indagare su questo punto — è stata riconosciuta una sola qualifica superiore. Bisogna inoltre tener presente che le due qualifiche molti le hanno ottenute senza una graduatoria di merito, senza nessun esame, senza nessuna prova, ma soltanto perchè comandati in un momento favorevole; gli altri, giunti alla Regione in un tempo diverso, hanno ottenuto — ripeto — una sola qualifica superiore.

Non intendo certo fare una questione di valori soggettivi. Parto dal punto di vista che tutti siano ugualmente preparati e capaci, e mi sembra ingiusto che oggi venga adottato un provvedimento senza accordare lo stesso beneficio anche a coloro che finora hanno goduto di una sola qualifica superiore. I comandati che, per motivi indipendenti evidentemente dalla loro capacità, rivestono attualmente una sola qualifica in più, con l'approvazione di questa legge non potranno migliorare la loro posizione, poichè la seconda qualifica in più verrà loro concessa solo all'atto dell'entrata in vigore dello stato giuridico.

Bene hanno fatto i colleghi della Commissione a proporre un ordine del giorno che impegna la Giunta a presentare al Consiglio il disegno di legge sullo stato giuridico prima della scadenza dei termini prevista dall'articolo 1. E' però indispensabile che tale disegno di legge venga presentato effettivamente prima della scadenza dei termini indicata nell'ordine del giorno, se non si vuole creare vivo malumore tra quanti hanno ottenuto un trattamento meno favorevole. Se lo stato giuridico dovesse ritardare, coloro che hanno ottenuto una sola qualifica superiore verrebbero a trovarsi nella situazione di continuare a godere

di un trattamento economico di gran lunga inferiore a coloro che hanno ottenuto le due qualifiche superiori.

Sembrerebbe che la legge voglia porre sullo stesso piano tutti i funzionari comandati, ma in realtà non è così, perchè si prevede che, nel disegno di legge concernente lo stato giuridico dei dipendenti della Regione, lo scatto di stipendio afferente alla seconda qualifica in pratica non si avrebbe, perchè verrebbe assorbito dalla attuale indennità regionale, conservata a titolo personale dal funzionario. Per evitare tale disparità di trattamento, è necessario eliminare tutti i dubbi e le discriminazioni riferite ai limiti della carriera ed agli istituendi ruoli regionali, con lo stabilire semplicemente e chiaramente che tutti i comandati, optando per la Regione, godono degli stessi vantaggi.

In caso contrario, si rischierebbe di vedere optare solo gli impiegati più favoriti e non gli altri che, pur avendo ben meritato, hanno finora ingiustamente goduto di un trattamento economico meno vantaggioso. Si tratta di personale che per circa dieci anni ha lavorato per l'Amministrazione regionale con entusiasmo, e non mi sembra generoso trattarlo meno bene di un'altra parte del personale. Mi pare che si debba anche sottolineare il fatto che, in vista dell'attuazione del Piano di rinascita, si debba disporre di quadri capaci ed esperti, e appare controproducente per la stessa Amministrazione regionale perdere elementi difficilmente rimpiazzabili.

Mi riservo, comunque, di intervenire nuovamente dopo che la Giunta avrà dichiarato se accetta o meno l'ordine del giorno De Magistris e altri circa la presentazione al Consiglio del disegno di legge sullo stato giuridico del personale prima della scadenza dei termini fissati per l'esercizio dell'opzione. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma De Magistris - Zucca - Lay -

Gardu - Piero Soggiu - Dino Milia - Felice Contu - Murgia. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Il Consiglio regionale, a conclusione della discussione generale sul disegno di legge numero 18 sull'opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale, rilevata l'urgente necessità di una disciplina definitiva dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed il personale dipendente, dei diritti e dei doveri dello stesso personale; tenuto conto dell'impegno a suo tempo preso dalla Giunta per una più sollecita presentazione del disegno di legge sullo stato giuridico e le tabelle organiche ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione; impegna la Giunta a presentare al Consiglio il disegno di legge prima della scadenza dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei comandati e di cui all'articolo 1 del disegno di legge numero 18».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. La materia relativa alla disciplina del personale, e soprattutto alla disciplina del rapporto di impiego del personale, è sempre tale da non consentire un'eccessiva chiarezza di discussione, perchè è soltanto per comodità formale che essa si può definire disciplina unitaria. Si tratta, infatti, di norme che regolano situazioni assai diverse sotto un titolo generico. La disciplina dei rapporti di impiego pubblico è soltanto concettualmente una disciplina unitaria: di fatto, ci si trova dinanzi a molte situazioni diverse.

Per il disegno di legge in esame, non bisogna dimenticare che la questione che dobbiamo risolvere è una sola; le altre questioni, relative all'inquadramento, alla sistemazione, ai «gradi», sono del tutto secondarie rispetto all'obiettivo che ci si propone con questa legge, che è quello di consentire la permanenza nell'Amministrazione regionale del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, che presta servizio in posizioni di comando. Trascuro di esaminare il perchè sia necessario trattene-

re in servizio questo personale, ossia la causa che ne ha mosso l'assunzione.

Si tratta di personale che gode già di uno stato giuridico, ossia di una possibilità di sviluppo di carriera nell'Amministrazione di provenienza e sa quali sono i suoi diritti e quali i suoi doveri; sa che gode di certe garanzie nell'esercizio delle sue funzioni, che entro un determinato lasso di tempo ha la possibilità di giungere a una certa retribuzione, che se supera certi sbarramenti può giungere ad un ulteriore sviluppo di carriera, e via di seguito. Sono impiegati, cioè, che conoscono la loro situazione, che è relativamente tranquilla. Questo personale, invitato ad abbandonare la sua carriera d'origine e a passare definitivamente al servizio della Regione, deve ottenere condizioni che non solo siano pari a quelle godute in partenza nell'Amministrazione di origine, ma siano superiori.

Dico ciò per rispondere alla osservazione fatta dal collega Pirastu, il quale ritiene giusto riconoscere le due qualifiche in più al personale comandato, inquadrato in carriere non corrispondenti al titolo di studio posseduto, ma considera questa norma del tutto innovativa. E' del tutto innovativa, però, anche la situazione del personale che, in blocco, abbandona un'Amministrazione pubblica per passare ad un'altra.

Dinanzi a situazioni eccezionali, l'eccezionalità di una norma singola non deve porre grossi problemi, grosse perplessità, anche perchè nell'ordinamento degli impiegati statali è previsto, per il personale che ha conseguito un titolo di studio superiore a quello richiesto per la carriera cui appartiene, il passaggio nella carriera più alta. Il carico dell'anzianità per il successivo sviluppo di carriera, entro certi limiti, tiene conto, però, della carriera già fatta nel gradino inferiore.

Nello Stato vige questo criterio restrittivo per un motivo molto semplice: molti giovani, con licenza di scuola media superiore, i quali entrano a vent'anni nella Amministrazione statale nella carriera di concetto, a 24, 25, 26 anni si laureano e passano alla carriera direttiva. Passare a 26 anni nella carriera direttiva,

nel grado e nella qualifica iniziale, non è un fatto eccezionale perchè anche i laureati che non hanno appartenuto alla carriera di concetto entrano in carriera a quell'età. Questo si verifica con minor frequenza per il passaggio dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto.

Un altro motivo per il quale questa norma è stata introdotta è la nuova carriera dei Segretari comunali. Vi è un disegno di legge — penso sia già divenuto legge dello Stato, perchè era all'ordine del giorno in sede deliberante della prima Commissione del Senato una decina di giorni fa ed era già stato approvato dalla Camera — che dispone che la carriera dei Segretari comunali sia considerata carriera direttiva, indipendentemente dal possesso del diploma di laurea. Noi abbiamo diversi Segretari comunali che sono inquadrati in carriera di concetto, ma, in base alla legge che sta per entrare in vigore, nelle Amministrazioni di origine dovrebbero passare alla carriera direttiva.

L'accenno all'ordinamento organico dello stato giuridico, come norma base a cui rimandare tutti questi problemi, è valido e pertinente. Il problema è che occorre sapere perchè non si è scelta la strada maestra anzichè il viottolo. Questo è il punto. La scelta è stata determinata da una scadenza che tutti conosciamo. Le Amministrazioni statali hanno annunciato che, se entro il 31 dicembre di quest'anno la Regione non risolverà il problema del personale comandato, i comandi saranno revocati. E' stato fissato un termine pressochè invalicabile e questo ha costretto — poichè lo stato giuridico non è problema che si possa studiare, discutere e risolvere in pochi giorni — a risolvere per il momento il problema particolare dei comandati. Se in questo provvedimento è inserita qualche norma transitoria, che precede norme transitorie di inquadramento dello stato giuridico, non è problema di eccessiva gravità; anzi, a questo modo si sfofiscono le norme eccezionali dello stato giuridico.

Detto ciò, mi pare necessario esaminare le modifiche apportate dalla Commissione e l'orientamento che in essa si è palesato in ordine

al disegno di legge. Una prima norma di una certa importanza approvata dalla Commissione è la chiarificazione introdotta all'articolo 1, dove si precisa che il personale comandato cui si offre il diritto di opzione, è quello regolamentato dalle leggi regionali 7 dicembre 1949, 12 dicembre 1949, e successive modificazioni. Con questa dizione si è inteso affermare che non può avvalersi del diritto di opzione il personale del Ministero dell'agricoltura comandato in blocco presso la Regione, ossia il personale degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, dell'Ispettorato regionale delle foreste e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Questo personale non è singolarmente comandato a prestare servizio presso la Regione, ma è distaccato con tutto l'ufficio a disposizione della Regione, anzi è diventato in un certo qual modo della Regione. Ha conservato il proprio rapporto d'impiego, il proprio rapporto gerarchico con l'Amministrazione di origine, ma le sue funzioni vengono esercitate nella Regione.

La Commissione si è preoccupata di inserire questa norma, che potrebbe sembrare odiosa, discriminatoria nei confronti di questo personale, soprattutto nei confronti del personale dell'Amministrazione forestale, perchè il passaggio puro e semplice alla Regione di questo personale sopprimerebbe la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o di agente della polizia giudiziaria che esso possiede, secondo il grado ricoperto nella vecchia carriera militare o nell'attuale carriera civile. Ci saremmo trovati nell'impossibilità di esercitare le funzioni di polizia forestale per mancanza di personale dotato della qualifica.

Questa è una norma che può essere svantaggiosa per i singoli, che non possono godere delle due qualifiche in più ma è innegabilmente adottata nell'interesse dell'Amministrazione regionale. D'altra parte, non è detto che, con successiva norma, non si possa disciplinare la materia e tentare di salvare capra e cavoli e lasciare, cioè, la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria a questo personale e consentirne il passaggio alla Regione con gli stessi vantaggi accordati agli altri dipendenti comandati.

Le due qualifiche superiori, in certi casi, fanno sembrare l'offerta della Regione molto alta; bisogna vederle però nell'ambito del primo sviluppo di carriera. Dando due qualifiche in più nei gradi iniziali (dico gradi tanto per intenderci), il vantaggio che si offre al personale si aggira sulle 15.000 lire il mese per le carriere più elevate. Per le carriere inferiori, ovviamente, il vantaggio economico è minore, ma costituisce una condizione essenziale per invogliare i comandati, che, innegabilmente, oggi fanno un po' un salto nel buio, perchè lasciano un ruolo con un inquadramento e uno stato giuridico ed entrano a far parte di una carriera garantita soltanto da un impegno politico e di onore della nostra assemblea legislativa.

Noi non possiamo, in legge, legarci le mani su una decisione che adatteremo domani. Potremmo domani inquadrare i comandati in modo del tutto svantaggioso, rispetto all'inquadramento statale, una volta esercitata l'opzione. Fidarsi di un impegno politico, anche se d'onore, è sempre fare un salto nel buio. D'altra parte, diversamente non si può fare. Dicevo che l'offerta di due qualifiche in più (per quanto ciò comporti una certa inflazione di greche) è essenziale per poter offrire ai funzionari comandati una situazione migliore...

ZUCCA (P.S.I.). In questo modo si bloccheranno le carriere.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. No, si tratta di qualifiche in soprannumero, riassorbibili; questo è un punto che occorre tener presente. Il personale della Regione, con questa legge, resterà tutto, definiamolo così, avventizio. Abbiamo sempre parlato del personale della Regione come di personale comandato e di personale avventizio. Ebbene, approvando questa legge, verremo giuridicamente a disciplinarlo tutto come personale avventizio.

Al personale già di ruolo in altre amministrazioni, viene promesso un inquadramento nei ruoli con due qualifiche superiori. Secondo un primo esame della situazione, vien fatto di pensare che, con questo inquadramento e con le due qualifiche superiori accordate, si taglia

la strada agli avventizi che, nell'inquadramento definitivo, avrebbero titoli e meriti sufficienti per essere inquadrati con qualifiche più alte. Questo non è vero, perchè l'inquadramento avviene anche in soprannumero...

ZUCCA (P.S.I.). Di soprannumero si può parlare solo dopo fissati gli organici!

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. I posti, rispetto all'organico della legge 9, sono già ricoperti; il soprannumero per questi comandati, se non venisse immediatamente approvata la legge definitiva sull'organico e dovessimo inquadrarli perciò secondo la legge 9, verrebbe applicato su questa legge stessa. La preoccupazione per lo stato giuridico definitivo che avanzava il collega Zucca è infondata; basta infatti che si proceda prima all'inquadramento dell'attuale personale avventizio e poi si proceda a inquadrare il personale ex comando magari collocandolo in soprannumero.

ZUCCA (P.S.I.). Dove è detto questo?

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Nel regolamento di attuazione della legge, la Giunta dovrà necessariamente stabilire delle norme secondo lo spirito che emergerà dalla discussione e, nel caso specifico, dalla relazione che accompagna la legge. Esistono, cioè, documenti che chiariscono alla Giunta che il regolamento di attuazione deve essere impostato secondo certi principi, se non si vuole violare la legge.

ZUCCA (P.S.I.). L'errore è di considerare i comandati come avventizi.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Ciò impegna a dar loro uno *status* senza dire qual è questo *status*. Li ho chiamati avventizi proprio perchè sono possessori di una titolarità e di uno *status*, senza che si possa precisare...

ZUCCA (P.S.I.). «Saranno» assunti, si dice, non «potranno» essere assunti.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. L'unico diritto certo è infatti quello di essere assunti.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Che opzione sarebbe, altrimenti?

ZUCCA (P.S.I.). Tutto ciò dimostra la vostra non politica in questo settore.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. A mio avviso, il pericolo dell'occupazione dei posti a danno — diciamo così — degli avventizi attuali, mi pare infondata; è sufficiente procedere secondo l'ordine logico per evitare di tagliare la strada ad altri. E' ovvio che questa è la mente del legislatore. I comandati godono del privilegio dell'inquadramento in una qualifica superiore, ma in soprannumero, senza provocare perciò nessun danno nello sviluppo di carriera degli altri. Questa è la strada da seguire, e qualora non bastasse la ragione, esiste un imperativo che deriva dall'interpretazione autentica della legge. Dagli atti del Consiglio risulterà che questa è la volontà del legislatore; ma non è necessaria a mio avviso una precisazione in legge in tal senso.

Mi permetto di leggere in proposito il testo della relazione: «La Commissione ha preso atto che il proponente intende che l'attribuzione di due qualifiche superiori, di cui al terzo comma, avvenga entro i limiti fissati dalle singole carriere e che la concessione delle due qualifiche superiori ai comandati non pregiudichi il futuro sviluppo di carriera degli avventizi e che, con la legge 20 maggio 1960, numero 5, gli avventizi, precedentemente inquadrati in carriera inferiore al titolo di studio posseduto, sono stati inquadrati nella carriera superiore». Questa è la *mens* che risulta dagli atti consiliari e quindi il regolamento non potrà che essere conforme ad essa.

Un'altra modifica importante introdotta dalla Commissione esclude la volontà dell'Amministrazione di origine a proposito dell'opzione da parte del personale. Il ragionamento che ha indotto la Commissione ad adottare questa decisione è che il rapporto che viene a istituirsi tra Regione e singoli comandati è un rapporto cui sono terze le Amministrazioni di provenienza; i terzi diventano estranei e si eliminano.

La questione più grossa, sulla quale dobbia-

mo soffermarci più a lungo, è quella relativa alla previdenza e alla quiescenza del personale; è una materia, questa, che non è e non può essere disciplinata in una legge regionale, perchè è sottratta alla nostra competenza. Noi, occupandoci del problema, entriamo in un campo in certo modo ignoto, che giustamente deve preoccuparci. La Regione ha assunto in questo campo un impegno molto preciso. L'Amministrazione regionale, cioè, con questa legge, assume l'impegno, quale che sia la regolamentazione degli istituti di previdenza cui attualmente appartengono tutti i dipendenti, a intervenire direttamente con i suoi fondi nel caso che il personale dovesse trovarsi svantaggiato dalla nuova situazione. Il concetto chiaramente affermato in legge è questo.

La nostra preoccupazione di legislatori e amministratori regionali è quella di far sì che il pagamento da parte della Regione avvenga soltanto in casi del tutto eccezionali e dopo aver tentato tutte le altre vie. Il personale comandato ha pagato fior di quattrini agli istituti di previdenza e questi quattrini non devono essere incamerati dagli istituti stessi, ma devono essere restituiti, modificando la legislazione vigente o concordando, in via amichevole amministrativa, il passaggio dei fondi stessi dagli istituti di previdenza statali a quelli degli Enti locali.

Mi pare di avere con ciò illustrato il disegno di legge nelle sue linee generali e nei suoi intendimenti. A nome della Commissione mi rimane da fare una proposta, che è stata già esternata nell'ordine del giorno testè letto. La prima Commissione si è preoccupata dell'opzione offerta a «scatola chiusa» al personale e chiede pertanto che il progetto di stato giuridico possa essere conosciuto dal personale comandato prima dell'esercizio dell'opzione; non diciamo lo stato giuridico definitivo, ma almeno il disegno di legge della Giunta.

Ritengo che l'esigenza dell'ordine del giorno sia chiara e pacifica per tutti e sia condivisa anche dalla Giunta, chè, essa stessa, aveva assunto impegno di presentare il progetto di stato giuridico al Consiglio entro un termine che corrisponde, *grosso modo*, a quello indicato dal-

la Commissione. A questo punto vorrei invitare la Giunta a presentare, assieme con lo stato giuridico del personale, secondo un impegno da essa assunto recentemente, anche il disegno di legge sulla ripartizione degli incarichi fra gli Assessori e gli Assessorati. Se, infatti, non conosciamo le materie di competenza dei singoli Assessorati, non potremo ragionevolmente ripartire il personale tra i vari uffici.

Mi pare di non dover aggiungere altro a nome della Commissione. A titolo personale, intendo però esprimere un giudizio negativo sul comportamento delle Amministrazioni statali e dei responsabili politici delle stesse, che hanno, con discutibile fondatezza giuridica, imposto il termine ultimo del 31 dicembre per il richiamo del personale. Non nego che l'Amministrazione regionale sia in torto per non aver provveduto alla disciplina del suo personale, però nessun Ministro ha la competenza di rilevare la carenza della Regione: può rilevarla in sede politica, ma non in sede amministrativa con l'esercizio di un atto di richiamo; lo Stato, a norma della Costituzione, è tenuto a fornire il personale che occorre alle Regioni per il loro funzionamento...

ZUCCA (P.S.I.). Solo per l'impianto!

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. E' un discorso, il suo, onorevole Zucca, valido in linea politica; in linea di diritto, la Costituzione non parla di impianto, ma semplicemente di personale in posizione di comando. Il suo è quindi un giudizio politico.

ZUCCA (P.S.I.). E' un giudizio giuridico, invece.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. E' un giudizio politico e anche fondato. E' un giudizio che viene espresso dall'intero Consiglio regionale, il quale, ignorando volutamente la norma secondo la quale il personale deve essere tutto comandato, ha già ripetutamente manifestato la volontà di avere un proprio personale, non un personale a ... mezzadria. Questo principio fa parte della nostra libera scelta; però, fino a quan-

do questa scelta non è consacrata in un documento giuridico, in una legge, il Consiglio regionale, la Regione Sarda ha diritto di ottenere, in posizione di comando, il personale che occorre per il funzionamento dei suoi uffici. Minacciando di richiamare questo personale entro una certa data, vi è stata una violazione della Costituzione da parte del Governo.

ZUCCA (P.S.I.). E' la Giunta che ha violato la Costituzione, non il Governo.

PRESIDENTE. Onorevole De Magistris, la prego di proseguire il suo intervento senza raccogliere le interruzioni.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Detto ciò, riconosciuta la carenza della Giunta in questo campo, debbo anche rilevare la carenza del Consiglio. Non v'ha dubbio infatti che niente vieta al Consiglio di assumere l'iniziativa legislativa per uno stato giuridico del personale della Regione. Per quanto difficile, non è impossibile, e se non l'ha fatto, evidentemente è carente anche il Consiglio, sia pure in misura minore.

Concludendo, invito il Consiglio ad approvare il disegno di legge, che risponde ad una necessità obiettiva...

PIRASTU (P.C.I.). Lo stato giuridico può proporlo un consigliere? E' assurdo, onorevole De Magistris. Non si tratta di una legge come tutte le altre...

DE MAGISTRIS (D. C.), *relatore*. Non ho detto che sia facilmente fattibile. Mi pare, comunque, che il Consiglio faccia bene ad approvare questo disegno di legge, anche perchè le norme che esso contiene sono eque e tali da dare una certa garanzia al personale. Accordata, infatti, una certa condizione favorevole per i comandati, resta l'impegno di accordarla anche al resto del personale della Regione. E' un gesto, mi pare, amichevole nei confronti del personale e tale da stabilire migliori rapporti per il futuro fra l'Amministrazione e il personale stesso. *(Consensi al centro)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, la discussione su questo disegno di legge ha toccato solo in parte gli articoli in esso contenuti, mentre si è svolta, soprattutto per opera dell'opposizione, su un argomento diverso, anche se indubbiamente connesso al disegno di legge stesso. Si è svolta, cioè, sulla regolamentazione definitiva, giuridica ed economica del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, dico senz'altro che la Giunta è d'accordo sulle modifiche apportate dalla Commissione. Lo ha già detto, se non vado errato, l'onorevole Assessore Serra, che ha partecipato alla discussione in Commissione come rappresentante della Giunta, e lo confermo io in questo momento. In pratica, si tratta di modifiche che non mutano lo spirito della legge e forse la rendono più chiara, per cui, ripeto, la Giunta le accoglie senza discussione.

La Giunta accoglie anche l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli De Magistris e altri a nome della Commissione, perchè il disegno di legge definitivo sul personale sia presentato e quindi conosciuto dagli interessati prima che scada il termine di opzione previsto dal provvedimento in esame.

Posso assicurare al Consiglio che il disegno di legge è già in discussione presso la Giunta regionale, e penso, al massimo, entro la metà di dicembre giungerà al Consiglio per l'esame della competente Commissione.

Premesso questo, debbo ricordare, come è detto nella relazione, che motivi di urgenza ci hanno spinto a presentare questo disegno di legge; motivi di urgenza che, come ha ricordato l'onorevole Gardu, sono stati determinati dal fatto che le Amministrazioni statali e gli Enti locali interessati hanno sollecitato la sistemazione definitiva del loro personale. Ciò anche per il fatto che il personale che presta servizio presso la Regione in posizione di comando occupa ancora posti in organico presso quelle Amministrazioni, le quali, perciò, non possono prov-

vedere alla sostituzione definitiva di tale personale sino a quando esso non avrà esplicitamente dichiarato che intende passare nei ruoli della Regione. Era quindi necessario trovare una formula che consentisse al più presto possibile la regolarizzazione di questa situazione, anche perchè qualche Amministrazione statale ha fatto presente che, a lungo andare e ad una certa scadenza, il comando non si sarebbe potuto protrarre.

L'onorevole De Magistris, ricordando poc'anzi questo aspetto, diceva che l'atteggiamento delle Amministrazioni statali potrebbe suonare offesa alla Costituzione, la quale prevede, nelle disposizioni transitorie, che il personale necessario per gli uffici della Regione venga tratto prevalentemente e di norma dal personale statale e delle Amministrazioni locali. La norma è ripetuta nell'articolo 21 del secondo gruppo delle Norme di attuazione del nostro Statuto, che prescrive appunto che la Regione Sarda, come le altre Regioni, debba in prevalenza e di regola servirsi di personale comandato.

Gli onorevoli consiglieri sanno come purtroppo questa norma non abbia trovato pratica attuazione neppure all'inizio della nostra vita amministrativa, perchè, alle numerose richieste di comando, abbiamo avuto costantemente risposte negative. Per avere il personale che presta ancora servizio presso la Regione e quell'altra parte di personale che è stata richiamata (o che ha, comunque, volontariamente lasciato la Regione) abbiamo dovuto svolgere un'azione politica intensa. Di conseguenza, si è dovuto ricorrere all'assunzione di personale avventizio, il quale, secondo le norme testè ricordate, doveva essere soltanto un'eccezione.

Ci siamo trovati di fronte alle resistenze delle Amministrazioni pubbliche e abbiamo quindi dovuto prendere atto con realismo della situazione e presentare il disegno di legge, che impedisce un richiamo, una restituzione alle Amministrazioni di provenienza del personale comandato. Almeno per un certo numero di funzionari, il richiamo avrebbe causato un danno all'Amministrazione regionale.

Debbo anche dire che non è esatto ciò che l'onorevole Pirastu ha affermato, e cioè che il

comando di personale si sarebbe dovuto soltanto limitare a funzionari di un certo grado, a funzionari qualificati. L'onorevole Pirastu, che ha, indubbiamente, una esperienza amministrativa, sa che anche nelle collaborazioni più modeste è necessaria una notevole preparazione ed esperienza. Non dico nulla di nuovo quando sostengo che, ad esempio, se è necessario un direttore generale o un capo di divisione esperto — chi ha fatto parte di un'Amministrazione pubblica lo sa — altrettanto è necessario un esperto, capace capo d'archivio che sappia poi pian piano formare i suoi collaboratori.

Dobbiamo riconoscere anche che tutto il personale che presta servizio nell'Amministrazione regionale, in complesso, ha dato buoni risultati. Dobbiamo esser grati per quanto soprattutto riguarda il delicato settore degli Enti locali, nel quale occorre una esperienza e una capacità specifica, tanto che, se non avessimo avuto il personale comandato e se dovessimo ora perderlo, ci saremmo trovati e ci troveremmo in grave disagio per l'ulteriore funzionamento di uffici che invece, come sarà detto presto in Consiglio, vogliamo ulteriormente potenziare.

Debbo anche dire che è inesatto e ingeneroso accusare questa Giunta di non aver svolto una politica per quanto riguarda il personale. Ricordo che un disegno di legge sullo stato giuridico venne approvato nel corso della precedente legislatura, e che, rinviato dal Governo centrale, venne riapprovato dal Consiglio, il quale lo riteneva costituzionalmente ortodosso. Poi, soltanto nella primavera avanzata del 1959, la Corte Costituzionale, con sua sentenza, lo dichiarò illegittimo. La Giunta ha soltanto, semmai, la responsabilità di aver riesaminata tutta la legge e di non essersi accontentata semplicemente di approvare modifiche sullo stanziamento per la sua applicazione.

La Giunta ha ritenuto necessario riesaminare il provvedimento per studiare, d'accordo anche, nei limiti consentiti, con il personale, le formule più pratiche per l'efficienza dell'Amministrazione e nello stesso tempo più rispondenti ai diritti e agli interessi legittimi del personale. Fu perciò che la Giunta ritenne di dover presentare, prima del disegno di legge definitivo, un

altro disegno di legge nel 1960, che rappresentava una piattaforma necessaria per giungere alla regolamentazione definitiva dello stato giuridico e del trattamento economico del personale. La legge numero 9 fu approvata da questo Consiglio e la sua applicazione, legata a formalità procedurali piuttosto rilevanti e complesse, è stata di recente portata a compimento. Tutto il personale è stato posto su una piattaforma comune, che, secondo il nostro parere, ha evitato ingiustizie e discriminazioni.

Debbo aggiungere che avevamo già iniziato lo studio della regolamentazione definitiva, da presentare al più presto al Consiglio, quando è giunta da tutte le parti, e in particolare da qualche Amministrazione centrale, l'intimazione un po' drastica che occorreva al più presto provvedere alla regolamentazione definitiva del personale comandato, in modo che le Amministrazioni di provenienza avessero la possibilità di conoscere le decisioni del personale stesso. In attesa di concludere lo studio dello stato giuridico definitivo, abbiamo perciò sentito il dovere di presentare al Consiglio questo disegno di legge con lo scopo di consentire, con certe garanzie, al personale comandato di optare per gli istituendi ruoli definitivi dell'Amministrazione regionale.

Debbo dire, come ha già fatto l'onorevole Serra in Commissione, che, così come è stato configurato, questo disegno di legge non pregiudica affatto e non lede gli interessi dell'altro personale dell'Amministrazione regionale: non li lede e non li pregiudica proprio in quanto le norme che sono in esso contenute sono state studiate tenendo conto della situazione di fatto esistente nell'Amministrazione regionale. I consiglieri sanno che, secondo le norme vigenti nell'Amministrazione statale e nell'Amministrazione regionale, prima di giungere a determinati posti di carriera, occorre non soltanto la permanenza nel grado direttamente inferiore per un certo numero di anni, ma un servizio complessivo, dall'inizio di carriera, non inferiore a un certo numero di anni. Queste norme sono state studiate proprio tenendo presenti le disposizioni vigenti, e nessun funzionario attualmente in servizio presso l'Amministrazione regiona-

le nella categoria che chiamiamo degli avventizi, per intenderci, potrà trarne pregiudizio. Tanto è vero che anche il sindacato dei dipendenti regionali, che è con noi in rapporti di cordiale collaborazione, ha esaminato il disegno di legge ed ha espresso su di esso parere favorevole.

Per quanto riguarda la questione dei due gradi, relativamente al personale avente titolo di studio superiore alla categoria in cui esso era inquadrato, noi abbiamo accolto, senz'altro, lo emendamento presentato dalla Commissione, che riteniamo non muti la sostanza delle cose. Noi pensavamo che convenisse inquadrare...

ZUCCA (P.S.I.). Ma non è così.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Se mi lascia parlare, cercherò di dimostrare la mia affermazione.

Pensavamo che convenisse inquadrare il personale nel grado della carriera superiore corrispondente al grado ricoperto nella carriera inferiore, perchè dalla ricostruzione della carriera, che si sarebbe di conseguenza operata, il personale stesso avrebbe riportato il vantaggio che ora è espresso in legge. Cito, per chiarire, un esempio: nella carriera di concetto — qualche particolare forse non è esatto, ma l'esempio è valido per dimostrare la mia tesi — per arrivare al grado ottavo occorrono quindici anni, mentre nella carriera direttiva ne occorrono otto. Un funzionario provvisto di laurea, il quale fosse ancora nel gruppo B — carriera di concetto, come oggi si chiama — passando al gruppo A nello stesso grado ottavo, in sede di ricostruzione di carriera avrebbe beneficiato di questa norma. Ripeto, per arrivare al grado ottavo della carriera direttiva occorrono otto anni complessivi; egli ne aveva maturato invece 15: ebbene, i sette anni residui venivano calcolati a suo vantaggio per il passaggio immediato ai gradi superiori all'ottavo.

Comunque, ripeto, si tratta di una questione che non lede la sostanza del provvedimento, e noi siamo pienamente d'accordo sulla variante. Devo anche ricordare all'onorevole Pirastu che, per quanto riguarda il personale non di ruolo, era previsto, nel nostro disegno di legge, un

comma a parte (il penultimo) che è stato invece, forse per motivi di praticità, inserito dalla Commissione nel comma precedente.

I motivi che ci hanno indotto a presentare questo disegno di legge riguardano la funzionalità dell'Amministrazione e soprattutto la preoccupazione di evitare che il personale comandato da un momento all'altro possa essere richiamato, come è successo — i consiglieri forse lo sapranno — per qualche alto funzionario del Ministero dell'interno, che è stato richiamato all'Amministrazione di provenienza, per motivi prevalenti di servizio, con un telegramma che gli concedeva appena quattro giorni di tempo per raggiungere la sua vecchia sede. Nonostante un'intervento effettuato ad alto livello, il richiamo non si è potuto evitare.

Per evitare che ciò possa verificarsi ancora, abbiamo presentato questo disegno di legge, che si inquadra nel provvedimento sulla regolamentazione del personale definitiva, giuridica ed economica, che presenteremo al più presto e che, ci consentirà, nei prossimi mesi, di porre fine all'attuale situazione di provvisorietà, non voluta certo dall'attuale Giunta. Comunque, ripeto l'assicurazione che nel prossimo futuro, anche dal punto di vista giuridico ed economico, verrà data una maggiore tranquillità al nostro personale, veramente degno di lode per il lavoro che ha svolto e svolge consentendo, quindi, una maggiore funzionalità dell'Amministrazione regionale. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo ordine del giorno.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. Rinuncio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno De Magistris - Zucca - Lay - Gardu - Piero Soggiu - Dino Milia - Felice Contu - Murgia. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

Il personale dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, in servizio presso l'Amministrazione regionale in qualità di comandato, ai sensi delle LL.RR. 7 dicembre 1949, numero 6 e 12 dicembre 1949, numero 8, nonché le relative modificazioni e integrazioni, può chiedere, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione.

L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

I comandati che si avvalgono di detta facoltà e nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, saranno assunti negli istituendi ruoli regionali entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno di essi rivestita nell'Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

I comandati non appartenenti a carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e quelli non di ruolo saranno, invece, inquadrati nella carriera competente degli istituendi ruoli regionali, con due qualifiche superiori a quella corrispondente al coefficiente del trattamento economico goduto nelle Amministrazioni di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge e, in mancanza, partendo dalla qualifica iniziale.

Il passaggio del personale comandato all'Amministrazione regionale ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Floris - Giagu - Pierina Falchi. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Nel primo comma sostituire le parole: "en-

tro un mese dall'entrata in vigore", con le parole: "entro tre mesi dall'entrata in vigore" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Floris per illustrare questo emendamento.

FLORIS (D.C.). Abbiamo presentato l'emendamento per ragioni di opportunità. A me pare che un mese sia un periodo troppo breve per decidere...

LAY (P.C.I.). Per decidere basta un giorno.

FLORIS (D.C.). Per decidere basta un secondo, onorevole Lay; bisogna però tenere conto che molti dei funzionari in parola prestano servizio presso la Regione da dieci - dodici anni. Mi pare che accordare solamente un mese di tempo a questi funzionari per decidere su una questione così importante, quale la loro carriera, rappresenti una mancanza — come dire? — di gratitudine. Ho ritenuto perciò opportuno tornare al testo del proponente, e cioè della Giunta, che concedeva appunto tre mesi di tempo. Si tratta di una decisione molto importante, onorevoli colleghi, e soltanto un motivo di opportunità ci ha spinto a presentare l'emendamento.

E' vero che una scelta si può fare in un minuto, ma a me pare che si debba concedere la possibilità ai nostri funzionari di meditare su una decisione così importante per il loro avvenire; ciò anche in omaggio e in riconoscimento del servizio che questi funzionari hanno prestato per la Regione. Mi pare che l'emendamento non porti pregiudizio di nessun genere, anche perchè coloro che intendono optare subito possono farlo dal momento stesso in cui la legge entra in vigore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che sono contrario all'emendamento presentato dal collega Floris. La Commissione ha ben ponderato, prima di modificarlo, il testo del disegno di legge presentato

dalla Giunta. La Commissione ha anche sentito il rappresentante del personale comandato, prima di portare a un mese il periodo di tempo entro il quale i comandati dovranno decidere se chiedere o meno di far parte del personale della Regione.

Forse il collega Floris, presentando l'emendamento, anzichè pensare al personale ha pensato alla Giunta regionale, che ha bisogno di tre mesi di tempo per presentare, dopo dodici anni, il disegno di legge...

FLORIS (D.C.). E' un'affermazione gratuita.

ZUCCA (P.S.I.). Se è questo il motivo, lo dichiaro francamente. Discuteremo allora sull'esigenza della Giunta di avere un lasso di tempo più lungo per varare il provvedimento. Per quanto riguarda il personale, ci è stato assicurato che chi deve scegliere ha già in cuor suo optato...

FLORIS (D.C.). Questo lo ignoravo.

ZUCCA (P.S.I.). Allora la prego di ritirare l'emendamento. A meno che — ripeto — non si voglia venire incontro alla Giunta regionale per darle il tempo di stilare il... grande provvedimento, che esige uno studio e una fatica tali che non sono bastati dodici anni di riflessione.

Voi sapete che esistono Comuni che si avvalgono di personale burocratico comandato, ed impiegano meno tempo per varare un organico e un regolamento; ma voi sapete che i Comuni sono amministrati da persone che hanno da fare i conti tutti i giorni, sia con il personale, sia con le popolazioni, per cui debbono provvedere più sollecitamente di quanto pare non possa fare la nostra Giunta regionale.

Tutte le Giunte regionali si sono impegnate nei loro programmi a presentare lo stato giuridico definitivo del personale. Non esiste programma di Giunta in cui questa esigenza non sia stata posta e poi dimenticata. E' stato necessario — e su questo punto non concordo con l'onorevole De Magistris — un richiamo ufficiale dell'Amministrazione dello Stato per far decidere la Regione. Lo Stato ha detto in sostan-

za che, se questo personale ci serve, dobbiamo tenerlo e, se non ci serve, dobbiamo restituirlo.

Questa situazione è eccezionale e anormale, onorevole De Magistris, perchè il comando è una posizione eccezionale e anormale. Penso anche che qualunque amministrazione abbia il diritto e il dovere di sapere se può contare o meno, per il futuro, sul proprio personale.

La realtà è che il disegno di legge attualmente in esame non venne presentato prima perchè non era stato approvato lo stato giuridico del personale della Regione.

Una volta approvato lo stato giuridico definitivo, automaticamente si sarebbe dovuta varare una norma per chiedere al personale comandato se preferisse tornare alle Amministrazioni di origine oppure rimanere nella burocrazia regionale. Questo disegno di legge non fu mai presentato, perchè non esisteva lo stato giuridico...

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Lo stato giuridico esiste.

ZUCCA (P.S.I.). Parlo di stato giuridico definitivo, perchè sappiamo quale valore abbia quello attuale. Lei stesso ha riconosciuto che il personale della Regione è tutto avventizio, il che significa che non esiste un regolamento organico, uno stato giuridico vero e proprio, e il disegno di legge di cui menava vanto il Presidente della Giunta ha lasciato immutata la situazione.

Dicevo che non è cambiato nulla nei rapporti tra Amministrazione e dipendenti della Regione. All'articolo 1, primo comma, la Commissione ha apportato una modifica necessaria per chiarire la posizione del personale comandato. In realtà, però, anche il nuovo testo lascia aperto un gravissimo problema, sul quale intendo richiamare l'attenzione del Consiglio, così come abbiamo cercato, io ed altri colleghi, di richiamare l'attenzione della Commissione.

Il personale degli Ispettorati provinciali e agrari dipende dalla Regione sotto tutti i punti di vista (svolge il lavoro per conto della Regione ed è pagato dalla Regione); però, per quanto riguarda la carriera, i trasferimenti, la disciplina, esso dipende dall'Amministrazione dello

Stato. Si è creato un nuovo tipo di rapporto di impiego molto strano: un personale che dipende dalla Regione, sotto certi aspetti, ma che, nella sostanza, non dipende affatto dalla Regione, almeno per tutti i rapporti che il concetto di dipendenza implica. Questo è un problema che non può essere ignorato, come finora ha fatto la Giunta regionale: è un problema che esiste e che occorre affrontare.

Come è possibile accettare, ad esempio, che una certa aliquota di personale dipendente della Regione possa, da un momento all'altro, essere trasferita dalla Sardegna in un'altra regione, a cominciare dall'Ispettore provinciale? Il collega Gardu, perchè ride?

GARDU (D.C.). Rido, perchè è assurdo ciò che lei dice.

ZUCCA (P.S.I.). Può darsi che per lei sia assurdo, ma nessuno potrebbe impedire che si verificasse un fatto del genere.

CADEDDU (D.C.). Non è possibile ciò. Basti pensare che, se l'Assessore non dà parere favorevole, un funzionario non può avanzare di grado.

ZUCCA (P.S.I.). L'onorevole Cadeddu, che è stato Assessore all'agricoltura, afferma che non è esatto...

CADEDDU (D.C.). Posso dimostrarglielo.

ZUCCA (P.S.I.). Ciò significa che le notizie portate in Commissione dai colleghi della maggioranza sono inesatte.

CADEDDU (D.C.). Non conosco queste notizie.

ZUCCA (P.S.I.). E' con questi mezzucci che si può davvero dimostrare che la Regione ha piena competenza in materia di personale? Non rispondo neppure, perchè, se scendiamo su questo terreno, non si conduce una discussione seria sull'argomento. Si tratta di una situazione ibrida e assurda, che va radicalmente modificata, nell'interesse degli impiegati e dell'Ammini-

strazione regionale, che deve poter contare sul personale che da essa dipende. Si è affermato, a proposito delle guardie forestali, che passando esse alle dipendenze della Regione perderebbero il diritto di portare il fucile. Parrebbe, infatti, che una guardia forestale ha il diritto di portare il fucile, solo se dipendente dallo Stato: se passasse alla Regione, quasi questa fosse un ente extra Stato, perderebbe tale diritto... Ma son davvero possibili affermazioni del genere? Ma non è forse vero che persino le guardie giurate dipendenti da aziende private possono portare il fucile? L'osservazione cardine fatta in Commissione è stata questa: «Bisogna stare attenti, altrimenti ritirano i fucili e i moschetti alle guardie forestali e crolla tutto il sistema di controllo delle nostre foreste». Secondo me, non sono, questi, argomenti seri per convincerci ad accantonare il problema relativo a questo personale. E' comandato presso la Regione o no? Se è comandato, dovrebbe rientrare nella legge che stiamo discutendo. Se invece è passato, come in realtà è avvenuto, in blocco alle dipendenze della Regione in base alle Norme di attuazione, esso deve dipendere dalla Regione in tutto e per tutto, il che comporta un inserimento nell'organico, che la Giunta si appresta a varare e che pare sia un organico di tipo invernale, perchè verrà discusso in inverno...

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. No, è autunnale.

ZUCCA (P.S.I.). Non voglio dubitare della sua parola, onorevole Presidente, ma, basandomi sull'esperienza delle promesse fatte da questa e dalle altre Giunte, mi auguro che sia almeno invernale. Sono certo, infatti, che entro il 21 dicembre ella non avrà presentato alla Commissione competente il disegno di legge.

Mi auguro, comunque, che con la presentazione dell'organico definitivo della burocrazia regionale il problema del personale dipendente dagli Ispettorati provinciali sarà affrontato e risolto anche per quanto riguarda la sua inadeguatezza numerica di fronte ai compiti gravosi di cui la Regione ha investito questo personale con le sue leggi. Si tratterà di vedere se que-

sto personale sarà sufficiente e quale trattamento dovrà essergli riservato e così via. E' un problema sul quale intendevo richiamare, nell'interesse della Regione, l'attenzione, non molto desta, della Giunta regionale.

Un altro punto sul quale intendevo richiamare l'attenzione della Giunta è quello posto dall'articolo 2. Onorevole De Magistris, sono poco convinto della sua argomentazione secondo cui il disegno di legge, così come è congegnato, non pregiudichi la carriera del personale cosiddetto avventizio attualmente dipendente dalla Regione. Con questa legge noi assumiamo un impegno giusto: un impegno d'onore, oltre che giuridico, nei confronti di una parte del personale della Regione, l'impegno di assumere nei nostri ruoli i funzionari che avranno optato per la Regione, comunque vengano organizzati i concorsi, quali che siano le norme sugli uffici degli Assessorati. Questo è il senso del terzo comma dell'articolo 1 che dice: «I comandati che si avvalgono di detta facoltà e nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, saranno assunti negli istituendi ruoli regionali». «Saranno assunti», mentre per il resto del personale non esiste ancora un impegno in proposito...

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Invece esiste.

ZUCCA (P.S.I.). No, non esiste, onorevole Soggiu. D'altra parte, non potrebbe neppure esistere, perchè è logico che la Regione si riservi la garanzia — bandendo un concorso interno o in qualche altro modo — di potersi disfare del personale che, per ipotesi, avesse dato scarsa prova di capacità e di rendimento.

Tutti sappiamo come sono state effettuate le assunzioni dalla Giunta. Noi parliamo degli scandali che avvengono in altre Regioni e ne leggiamo sui giornali, ma credete proprio che sia esente da giuste critiche il metodo seguito per le assunzioni del nostro personale? Prescindiamo dalle capacità dei singoli, che qui non c'entrano (i singoli al massimo possono essere vittime o beneficiari di un certo sistema), ma ciò che è avvenuto in questi dodici anni è veramente scandaloso.

Con questa norma noi, giustamente, diciamo che il personale che opta per la Regione, domani non potendo essere più richiamato dalle Amministrazioni di origine, non potrà essere più allontanato dalla Regione. Dobbiamo dare questa sicurezza al personale comandato, che sarà assunto perciò negli istituendi ruoli regionali.

Quando l'articolo 2 — ne parlo ora per l'economia del discorso — autorizza la Giunta a istituire eventuali posti in soprannumero, questo soprannumero, onorevole De Magistris, riguarda soltanto la sistemazione dei comandati; vale a dire che gli avventizi che oggi occupano posti direttivi dovranno cedere il posto ai comandati; se rimarrà qualche posto vacante, si faranno i concorsi interni o si attueranno promozioni in altro modo, ma se tutti i posti di una determinata carriera vengono ricoperti...

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Si faccia lo scrutinio degli avventizi alle ore 12 e quello dei comandati alle ore 13, e il problema non si pone più.

ZUCCA (P.S.I.). Non ho capito esattamente, ma mi pare che questi argomenti incomincino a scuotere il collega De Magistris.

Poniamo che vi siano cinque posti da ricoprire in un certo grado, dico grado per intenderci, anche se il termine non è oggi esatto. Con i due gradi in più che concediamo ai comandati ricopriamo i cinque posti vacanti; ma per gli avventizi evidentemente rimane esclusa ogni possibilità di ricoprire uno di quei posti. Non facciamo altro, così, che convalidare una situazione di fatto già esistente alla Regione, per cui i posti più alti in organico sono quelli già ricoperti dai comandati. Il problema del soprannumero si pone soltanto nel caso che vi siano cinque posti in organico e sette comandati aventi diritto. In questo caso si istituirebbero due posti in soprannumero per agevolare i due comandati senza posto.

Tutti gli avventizi, ecco il problema, sono lasciati fuori, perchè non possono più concorrere ai posti già coperti dai comandati grazie ai due gradi in più che noi assegnamo con questa legge. Mi pare difficile sostenere il contrario. Quan-

do un funzionario comandato opta per la Regione e la Giunta regionale accoglie la sua richiesta, egli acquisisce automaticamente il diritto a ricoprire quel posto (se quel posto esiste in organico) prima del personale avventizio. La situazione è quella che ho illustrato, a meno che non si approvi un emendamento perchè non venga pregiudicato del tutto il diritto del personale non comandato a ricoprire incarichi di un certo rilievo presso l'Amministrazione regionale.

Per concludere, onorevole Presidente, mi auguro che l'impegno testè assunto dall'onorevole Presidente della Giunta sia questa volta mantenuto e che il Consiglio regionale possa discutere al più presto l'organico definitivo, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Regione. Ciò per poter dare garanzie precise al personale, anche se difficilmente da noi si riesce a licenziare una persona, per quanto poco possa rendere. Comunque, il personale non ha ancora la garanzia giuridica a cui ha diritto e che noi dobbiamo dargli. Diciamo anche una garanzia per la Regione, che deve avere finalmente una sua burocrazia stabile. Voi sapete che una buona amministrazione è tale non soltanto perchè ha buoni amministratori, ma anche buoni e capaci esecutori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho domandato la parola più che altro per fare una dichiarazione di voto sulla portata dell'articolo 1, che, in certa misura, convalida le preoccupazioni espresse ora dall'onorevole Zucca.

Premetto, intanto, che non condivido la preoccupazione espressa a proposito dell'emendamento. Credo di avere già espresso in Commissione i miei dubbi sulla opportunità di un termine troppo breve per l'opzione da parte dei comandati. Non si deve accogliere la tesi dell'onorevole Zucca secondo la quale in definitiva chi deve optare ha già deciso. Questo non è un ragionamento valido, perchè fino a questo momento i comandati conoscono un disegno di legge, mentre la legge sarà operativa soltanto quan-

do verrà promulgata: soltanto allora l'interessato potrà fare i suoi conti e confrontare la situazione giuridica nella quale si verrà a trovare accettando la legge, esercitando l'opzione, con quella nella quale si trova oggi come funzionario dello Stato o di altro ente.

Questa decisione, ragionevolmente, richiede un certo tempo, che dev'essere superiore, almeno nella normalità dei casi, al termine troppo ristretto di un mese proposto dalla Commissione. Potranno trovarsi eccessivi i tre mesi, ma, a mio avviso, il Consiglio dovrebbe prolungare il termine e portarlo almeno a due mesi. Mi pare che abbia più bisogno di pensare ai casi suoi il funzionario che deve esercitare l'opzione, che la Giunta per decidere. Alla Giunta si danno due mesi di tempo; perchè quindi non concederne almeno altrettanti al personale che deve optare?

Dissentito dall'onorevole Zucca anche per quanto riguarda il collocamento del personale in soprannumero. L'affermazione che il diritto di essere collocati in soprannumero riguarda solo il personale comandato, non è esatta; tale diritto, in misura magari minore, magari come promessa di inquadramento, esiste anche per gli avventizi in base alla legge numero 9, la quale stabilisce le condizioni di partenza. In quella legge è detto, praticamente, quale è la posizione minima che potrà avere il personale al momento dell'inquadramento in ruolo.

L'osservazione che si può fare è, quindi, che questo disegno di legge è deficiente nelle sue predisposizioni in quanto non opera un collegamento esplicito con la legge 9. Ma la legge numero 9 esiste ed è operante e, nell'attuazione del disegno di legge in esame, bisognerà tenerne conto. Il collocamento in soprannumero non può quindi avvenire soltanto perchè alcuni degli optanti trovano i posti ricoperti da altri optanti, ma perchè taluni posti possono essere ricoperti in base alla legge numero 9. La sola differenza è che il personale avventizio di cui alla legge 9 dovrà svolgere una prova di concorso, ma mi pare che ciò non debba preoccupare. La esclusione del personale avventizio da quei posti deriverebbe soltanto da un giudizio negativo in una prova di concorso, sia pure interno; ma è evidente che chi merita un giudizio ne-

gativo non ha alcun diritto da accampare. (*Interruzione dell'onorevole Zucca*).

Ho già risposto alla sua tesi. Siamo perciò di parere nettamente opposto, ed è inutile che continuiamo a discutere su questo punto.

Una mia preoccupazione, che coincide invece con quella espressa dall'onorevole Zucca, riguarda il problema degli Ispettorati provinciali. Parlo soltanto di questi, ma può darsi che mi sfugga qualche altro caso analogo. Mi permetto di ricordare ai colleghi che ho sollevato la questione anche in sede di Commissione. E' inconcepibile, per conto mio, che gli uffici della Regione abbiano esclusivamente personale scelto dallo Stato.

La Norma di attuazione del decreto 250 non può essere interpretata nel senso che il personale debba essere esclusivamente quello passato dallo Stato, perchè altrimenti si creerebbe una situazione abnorme. Praticamente la Regione avrebbe, come ha, i suoi uffici, ma non personale suo. Si creerebbe cioè la situazione per cui in un organo dell'Amministrazione regionale le funzioni dovrebbero essere esercitate da personale istruito, trasferito, punito, promosso, messo in pensione da un'altra Amministrazione.

Basta considerare simile situazione per concludere che non è possibile interpretare in questo modo la Norma di attuazione del decreto 250, tanto più che conosciamo l'intenzione del legislatore; e chi, come me, ha partecipato alle discussioni che hanno preceduto l'emanazione di quelle Norme, sa benissimo che neppure gli organi dello Stato, neppure il Governo avevano in mente una tale soluzione. Si intendeva semplicemente stabilire, così come la norma specifica dice, che il personale che godeva già di uno stato giuridico nei ruoli dello Stato, venisse considerato personale in comando presso la Regione. Ma ciò non vieta alla Regione di stabilire i suoi organici, non esime la Regione dal dovere di stabilire gli organici di tutti i suoi uffici. Il difetto principale della legge numero 9 — mancanza di un organico definitivo — è precisamente che finora non si è mai pensato a redigere gli organici completi per tutti gli uffici della Regione.

La mia dichiarazione di voto aveva origina-

riamente quest'unico obiettivo. La polemica con l'onorevole Zucca mi ha portato a parlare anche di altri problemi, ma volevo soltanto esporre le ragioni per cui voterò a favore dell'articolo. Aggiungerò una raccomandazione. Vorrei che l'Amministrazione regionale formasse i suoi organici al più presto, compresi quelli degli uffici passati dallo Stato alla Regione. Potranno, in base alle norme citate, rimanere in questi uffici i funzionari destinativi dallo Stato, ma la Regione deve avere anche la possibilità di organizzare questi uffici con personale proprio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

DETTORI (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Per quel che riguarda il personale degli Ispettorati provinciali agrari e degli Ispettorati ripartimentali e regionali delle foreste, io credo che la Giunta debba esprimere un parere in linea di massima concorde con quello espresso dagli onorevoli Zucca e Soggiu circa la esigenza che il personale in questione sia inquadrato negli organici regionali.

Non c'è dubbio, però, che alcune cose inesatte sono state dette sulla situazione attuale di questo personale, che appartiene, è vero, ai ruoli del Ministero dell'agricoltura, che viene promosso su decisione del Ministero dell'agricoltura, ma che, per quel che attiene alla carriera, alla disciplina, ai trasferimenti, rientra nella competenza dell'Amministrazione regionale, competenza che, seppure non codificata da norme precise, è assai ampia. Noi diamo le qualifiche al personale, perchè convalidiamo i pareri espressi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura; dobbiamo dare la nostra autorizzazione ad eventuali trasferimenti in Sardegna e ad eventuali trasferimenti dalla Sardegna nella Penisola, e controlliamo il personale anche per gli aspetti disciplinari.

L'esigenza prospettata dai colleghi intervenuti tuttavia esiste e la Giunta la condivide. Tanto la condivide che nella relazione al bilancio è preannunciata la presentazione di un disegno di legge per la istituzione di nuovi uffici periferici degli Ispettorati agrari. E, anche se nella re-

lazione al bilancio non è detto, noi ci ripropiniamo di riconsiderare tutta la materia, tenendo presente, peraltro, per quel che ci riguarda immediatamente, che alcune situazioni di fatto non possono non preoccuparci, non tanto per gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, quanto piuttosto per gli Ispettorati delle foreste e per il Corpo forestale.

Le osservazioni che sono state fatte in Commissione dal collega onorevole Serra, che ha richiamato l'esempio del Trentino - Alto Adige ed ha ricordato che cosa è accaduto quando il Trentino - Alto Adige ha voluto porre sotto il proprio controllo gli agenti del Corpo forestale, hanno fondamento. C'è una tendenza dei dipendenti degli Ispettorati forestali a voler mantenere la posizione attuale ed a non mutare la situazione giuridica nella quale attualmente si trovano. Queste considerazioni e questi desideri e queste opinioni del personale potrebbero essere anche trascurati dalla Giunta e ritenuti non fondati o non legittimi o non accettabili, benchè io creda che in un dialogo, che si deve stabilire tra amministratori e collaboratori, determinate esigenze debbano essere valutate e, se sono fondate e legittime, accolte: ma io mi preoccupo anche di altri fatti. Lo Stato, il Ministero dell'agricoltura ha una scuola per la preparazione degli agenti forestali. Noi abbiamo in Sardegna un numero di agenti forestali limitato, ma abbiamo la possibilità di un ricambio continuo con elementi nuovi, scelti fra quelli che, frequentata la scuola, vengono mandati in Sardegna, specialmente se sono Sardi. Noi dovremmo, dunque, crearci attrezzature simili a questa. E' una preoccupazione che, ripeto, non infirma comunque la fondatezza del punto di vista espresso circa le esigenze proposte.

PRESIDENTE Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta accetta l'emendamento, che ripropone, praticamente, il testo originario. Per necessità di chiarezza debbo ricordare, in riferimento ai 12 anni famosi di cui si sente tanto parlare, che il disegno di legge sullo stato giuridico, dichiarato illegittimo nel 1959 dalla Corte Costituzionale, venne presentato nel 1954 dalla

Giunta e fu approvato dal Consiglio proprio negli ultimi giorni della seconda legislatura. Fino al 1959, dunque, l'iter fu quello che tutti conoscono e che, indubbiamente, non dipese da cattiva volontà della Giunta.

Debbo anche aggiungere che quest'anno, ai primi di marzo, la Giunta presentò il disegno di legge sullo stato giuridico definitivo, che fu trasmesso il 27 marzo a tutti gli onorevoli consiglieri. Soltanto nella prima decade di maggio, visto che il disegno di legge non veniva esaminato dal Consiglio, la Giunta ritenne di doverlo ritirare per evitare che fosse imbastita sul provvedimento una speculazione politica di carattere pre-elettorale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Floris - Giagu - Pierina Falchi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la rimanente parte dello articolo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Qualora i posti degli organici definitivi non fossero, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze. All'uopo dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

L'Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza, assumendo in proprio i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale dalla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di tale personale vengono regolati con successivi accordi tra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti o le Casse di previdenza e la Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

Il personale che non si avvale della facoltà di cui all'articolo 1 può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio di detta facoltà.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle

dipendenze della Regione vengono mantenuti le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione eventualmente goduto dal personale medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	46
votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	28
contrari	17
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Bernard - Cambosu - Cara - Casu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Marras - Melis - Mereu - Milia Francesco - Nioi - Peralda - Pernis - Pettinau - Pinna Pietro - Pirastu - Pisano - Puddu - Sanna - Sassu - Soggiu Piero - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1961